

TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI

Il Tribunale di Lodi in composizione collegiale nelle persone di

Dott. Maria Teresa Latella - Presidente.

Dott. Ada Cappello - Giudice

Dott. Grazia C. Roca - Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa tra

C.C. (CF (...))

Con l'avv....e...

Contro

C.R. (CF (...))

Con l'avv.... e ...

C.L. (CF (...))

con gli avv ...e ...

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'attrice ha convenuto in giudizio i fratelli R. e L. , eredi legittimi della sig M.P., deducendo che a seguito della morte della madre, avvenuta il 9.1.2012 , ne veniva pubblicato il testamento olografo, su richiesta del fratello L. e con atto di notaio 11.4.2012, in cui la cuius diseredava la figlia C. e lasciava tutti gli arredi di casa al figlio L..

L'attrice, a seguito di perizia di parte, si avvedeva della "falsità" della grafia e della sottoscrizione del testamento, e , inutili i tentativi di accordi coi fratelli, procedeva con il presente giudizio per far

dichiarare apocrifo il documento e comunque per accertarne l'invalidità per averla esclusa dalla successione in difetto dei presupposti ex art. 463 c.c.

Evidenziava che l'asse era composto da una serie di immobili, beni mobili in parte descritti nella denuncia di successione e comunque nella disponibilità di R. e L., il 51% della farmacia S. di P.M. in C., denaro e azioni detenute presso il B. di B., infine un conto in Svizzera della Polenghi le cui somme erano a suo tempo transitate su altro conto schermato - definito "conto

B." ma in realtà riconducibile a L. - presso la B.J.B. . Chiedeva pertanto, previ gli accertamenti di cui sopra, di procedere alla collazione delle somme e beni pervenuti a L.C. e quindi alla divisione nonché alla corresponsione dell'indennità di occupazione degli immobili da parte di entrambi i coeredi e, da parte di R.C., dei frutti civili della Farmacia goduti in via esclusiva a far data dalla successione.

Si è costituito L.C. sostenendo la genericità ed inammissibilità delle ragioni e domande proposte dall'attrice; ha contestato l'esistenza di altri beni nell'asse ereditario al di fuori di quanto indicato nella denuncia di successione, nonché di un conto in Svizzera a sé intestato su cui fosse transitato denaro della madre. In via riconvenzionale ex art. 533 c.c. ha chiesto che R.C., quale coerede testamentaria, fosse dichiarata obbligata a restituirgli la quota del 50% di tutti i beni caduti in successione, in particolare la quota del 49% della farmacia imputabile in sede di collazione, nonché degli utili e delle quote "dalla disponibilità a favore della convenuta ad oggi"

Si è costituita altresì C.R. affermando di non essere a conoscenza del testamento e rimettendosi in ordine alla decisione sulla falsità.

Ha poi precisato che il compendio era costituito da beni mobili per i quali si era instaurato un procedimento ex art. 763 c.p.c. su istanza del fratello (ad eccezione di due arredi per il valore di 300.000,00 euro) e dei quali L. era in possesso.

Dal canto proprio la convenuta aveva provveduto alla stima della quota di farmacia caduta in successione (pari ad euro 680.000,00) e provveduto alla denuncia di successione in capo a tutti e tre i fratelli.

Nel corso del giudizio è stata disposta una rogatoria in Svizzera per accertare l'esistenza e la titolarità del conto B., la CTU calligrafica all'esito della quale il testamento è risultato apocrifo, ed infine sono stati ascoltati alcuni testi.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.12.2021 il difensore di L.C. ha dato atto che "il proprio cliente ha reperito tra le carte un nuovo testamento della madre, anteriore, sul quale è stato acquisito un parere *pro veritate* di autenticità e autografia e del quale è stata chiesta la pubblicazione", ed ha quindi chiesto rinvio per procedere alla pubblicazione e produrlo.

Previa opposizione delle controparti la richiesta è stata rigettata, e comunque riservata all'ulteriore valutazione del collegio, e la causa rimessa in decisione, dopodiché il convenuto ha comunque provveduto al deposito telematico della seconda scheda testamentaria.

La domanda principale di accertamento della falsità del testamento può essere accolta.

Premessa infatti l'ammissibilità e validità della domanda introduttiva, attesa sia da un lato la genericità delle eccezioni formulate del convenuto L.C. in proposito, sia la completezza dell'atto

sotto il profilo sia del petitum che della causa petendi, deve ritenersi infondata anche la questione dal medesimo sollevata circa la mancata instaurazione del procedimento di verifica della scheda testamentaria.

Come noto il testamento olografo, cioè di pugno del testatore, è nullo e totalmente privo di inefficacia qualora difetti, o sia falso, uno dei suoi elementi essenziali, e cioè l'autografia o la sottoscrizione.

La questione circa le modalità di prova del difetto o della falsità di tali elementi è stata oggetto di annose controversie - divise tra i sostenitori del procedimento di verifica di scrittura privata o querela di falso -, con evidenti diverse conseguenze sotto il profilo probatorio.

Con la pronuncia n. 12307 del 2015 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha superato il contrasto (insorto tra l'altro, e tra le altre, tra la precedente pronuncia a Sezioni Unite n.15169 del 2010 e ad sezioni semplici n.28637 del 2011) e, rifacendosi ad un risalente orientamento degli anni cinquanta, ha affermato il principio di diritto, ormai largamente acquisito nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito - secondo cui " *la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa*".

Con tale sentenza - come noto - la Cassazione dopo una lunga e minuziosa disamina dei due orientamenti e delle opposte criticità negli anni evidenziatisi, è pervenuta a tale conclusione in quanto maggiormente rispondente all'esigenza di circoscrivere definitivamente il testamento nell'alveo delle scritture private - evitando così di introdurre una distinzione con le scritture private a valenza probatoria con incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata - escludendo invece il testamento dall'alveo degli atti pubblici e dunque dal ricorso alla querela di falso.

Ciò pur non dimenticando in più punti come il testamento si atteggi pur sempre a scrittura privata dotata di sue innegabili peculiarità, e garantita da una sua tutela civile e penale rafforzata in base ad esempio agli art. 491 del codice penale e (...) n. 6 del codice civile nonché dalla prescrizione di insanabilità del testamento nullo.

Deve dunque procedersi, in virtù di tale insegnamento, con un'azione di accertamento negativo - tale da non gravare dell'onere probatorio solo l'attore che si afferma erede (a seguito del disconoscimento,) " evitando al contempo l'equiparazione del testamento ad una qualsiasi scrittura ma proveniente da terzi e non riconducibile alle parti in causa", che come tale non è certo compatibile con il procedimento di verifica.

Ciò premesso, e ritenuta quindi infondata l'ulteriore eccezione del convenuto, il relativo onere probatorio dell'impugnante C.C. può ritenersi assolto, nel caso di specie, a fronte sia delle risultanze della CTU che di ulteriori emergenze processuali di cui si darà conto.

Conclude il CTU, dopo un'ampia disamina le cui risultanze possono essere recepite in quanto non contraddittorie ed adeguatamente motivate -anche in relazione alle sia pur minime contestazioni di L.C. -, affermando la sussistenza di " *incompatibilità dinamiche e morfodinamiche riscontrate nell'esame comparativo tra le firme autografe e la scheda testamentaria sottoscritta a nome M.P., nella sua totalità* ", tali da dimostrare che " *l'intera scheda testamentaria e la sottoscrizione posta in calce non sono state redatte dalla de cuius quale autrice delle firme autografe di comparazione..*"

Oltre alle risultanze della perizia, coincidenti con un elaborato di parte prodotto dall'attrice, anche altri elementi consentono di pervenire all'accertamento della falsificazione del testamento - e di seguito anche alla pronuncia di indegnità - in primo luogo il comportamento processuale del convenuto L.C..

E' principio largamente consolidato in giurisprudenza, e riaffermato ancor di recente da una pronuncia della Cassazione penale (Cfr Cass. Pen 4.8.2021 n.30533), che negli accertamenti circa la veridicità di grafie e sottoscrizioni il giudice ha il potere dovere di formare il proprio convincimento su ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le fonti, la perizia grafologica non costituendo un mezzo imprescindibile, potendo addirittura evitare di farvi ricorso, , ove tale accertamento possa essere effettuato anche sulla base degli altri elementi acquisiti (Cfr ex multis Cass 12.2.2014 n.3207, Cass 28.4.2005 n.8881).

Dunque nel caso di specie - e premesso che deve ritenersi inammissibile la produzione di un secondo testamento da parte di L.C. a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni -, tale circostanza costituisce pur sempre un fatto processuale e dunque un elemento ulteriormente valutabile dal Collegio.

Il documento non può certo essere ammesso al compendio probatorio, giacchè tardivo, e la cui ritardata produzione il C. non ha in alcun modo giustificato sulla base di cause a sé non imputabili. E ad egual conclusione si dovrebbe pervenire con riguardo alla domanda - a tale produzione conseguente- circa una diversa operatività delle regole successorie, domanda che le parti non hanno accettato.

Tuttavia vi è il dato processuale della produzione della seconda scheda, del tutto scevra da indicazioni circa le circostanze - eventualmente anche sopravvenute all'instaurazione del processo, in cui L.C. avrebbe rinvenuto l'atto di mano della madre: di tali circostanze egli tace del tutto anche in comparsa conclusionale.

Ma tutto ciò evidenzia in realtà che L.C. era in possesso di due schede e tuttavia nulla riferiva in proposito, né ai fratelli né in sede processuale, decidendo per la pubblicazione di quella evidentemente a sé più favorevole.

Ed anzi, pur a fronte degli esiti della CTU calligrafica- che si è limitato a contestare -, ancora una volta L.C. nulla ha speso sulle modalità di acquisizione /ritrovamento neppure del primo testamento da lui pubblicato, comportamento processuale anch'esso valutabile dal Tribunale.

A ciò si aggiunga, come correttamente osservato in giudizio, che effettivamente la sorella C. era stata diseredata con l'atto impugnato, la sorella R. se ne era dissociata presentando denuncia di successione per tutti e tre i fratelli, e non esistevano altri soggetti portatori di un legittimo interesse alla falsificazione.

Inoltre anche il contenuto del testamento depone nel senso della falsificazione, e comunque dimostra l'uso anomalo della scheda da parte di L.C.: questi risulta infatti legatario dei beni mobili per un valore superiore rispetto alla quota di farmacia (stimata per 650.000,00 euro nella intera quota caduta in successione) che la sorella R. avrebbe avuto interesse a disporre in proprio favore, mentre L. non avrebbe potuto intestarsela in quanto non farmacista.

Tutte le predette circostanze, ad avviso del Tribunale , concorrono, unitamente alle risultanze della CTU, nel senso sia della falsificazione della scheda testamentaria impugnata sia nell'individuazione in L.C. dell' autore della stessa , e comunque nella circostanza di averne fatto uso conoscendo l'apocrifia.

R.C. ha svolto, in relazione ai fatti sopra evidenziati, domanda ai sensi dell'art. 463 n.5 c.c., (che prevede l'alterazione o soppressione della scheda).

E' nota la distinzione giurisprudenziale tra le ipotesi di cui agli art. 463 n. 5 e 6 del codice civile in materia di indegnità.

La prima fattispecie riguarda il caso in cui taluno ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata, e dunque presuppone una scheda valida ed efficace nei suoi requisiti intrinseci ed estrinseci. La seconda prescinde totalmente da un precedente atto idoneo a manifestare validamente la volontà del testatore.

Ma, con riferimento a questa seconda ipotesi, la formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità se colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà ed il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso- nell'eventualità che non fosse riuscito a farlo di persona- ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedere in tal senso per evitare la successione ab intestato (da ultimo Cass sez.VI ord. 14.9.2020 n.19045).

Neppure di tali circostanze L.C. ha fornito, o chiesto di fornire in istruttoria, alcuna dimostrazione.

Potrebbe anche affermarsi che il C. abbia celato il secondo testamento, ma di questo- allo stato- non è possibile fornire un giudizio di veridicità.

La domanda dunque - alla stregua di tutte le circostanze sopra evidenziate - può agevolmente essere riqualficata ai sensi dell'art. 463 n. 6 c., ed in tali termini accolta. Ciò attesa anche da un lato la natura dell'indegnità a succedere, operativa *ipso iure* - pur non essendo rilevabile d'ufficio - in quanto costituente non un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità ma una qualifica di un comportamento all'interno dell'unitaria azione volta a farla valere ; dall'altro la natura del diritto (autodeterminato) che l'azione mira a conseguire , " coincidente con la causa petendi " ed in relazione al quale l'allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende è necessaria solo per provarne l'acquisto , costituendo gli stessi, fatti secondari la cui diversa qualificazione da parte del giudice non implica violazione del limite di cui all'art.112 c.p.c. (per tutte Cass sez. II, sent.31.3.2014 n. 7502).

Accertata dunque, la falsità del primo testamento e dichiarata l'indegnità a succedere di L.C. , va dichiarata aperta la successione legittima tra le due figlie e, sulla base delle domande e allegazioni formulate da C. e R.C. , deve procedersi alla divisione previa collazione dei beni donati in vita- in particolar modo avendo riguardo alla domanda del 49% delle quote di farmacia e del denaro transitato sui conti svizzeri.

Quanto alla farmacia, si osserva in primo luogo come la convenuta R.C. abbia eccepito l' inammissibilità della domanda di collazione proposta dall'attrice con riferimento alle quote a sé cedute dalla madre con l'atto di costituzione di società in nome collettivo del 9.12.2008, perché

formulata solo con la memoria n.1 .Mentre quanto ad analoga richiesta formulata da L.C. essa è divenuta improcedibile per difetto di interesse ad agire a seguito della pronuncia di indegnità.

E' noto tuttavia, quanto alla domanda di collazione, che l'art. 737 c.c. obbliga i figli e loro discendenti ed il coniuge alla collazione di tutto quanto hanno ricevuto per donazione dal de cuius (dovendo intendersi tali donazioni come un'anticipazione dell'eredità) al fine di assicurare nella divisione il rispetto delle quote tra gli eredi medesimi. L'obbligo di collazione sorge dunque automaticamente ed è sufficiente, per chi ha interesse a farlo valere, invocare la divisione ed individuare i beni che debbono esserne oggetto. T. alla controparte dare prova del contrario, e cioè che mediante tali atti non è stata alterata la ripartizione delle quote (Cass. 15131/2005). In altre parole l'obbligo di collazione discende dalla legge, escludendo addirittura la necessità di una specifica domanda in proposito, essendo sufficiente negli atti di causa un semplice riferimento all'esistenza di pregresse donazioni a favore di uno dei soggetti tenuti alla collazione (Cass. 19.11.2004 n.21895)

Oggetto di collazione sono poi solo le donazioni, dirette ed indirette, mentre non si considerano tali le somme derivanti dall'adempimento dell'obbligo di contribuzione tra coniugi, quelle erogate a titolo di obbligazione naturale, le liberalità d'uso e quelle sorrette da particolari causali (come ad esempio il pagamento di un debito), le spese ordinarie o per malattia.

Infine sotto il profilo delle allegazioni e prove poste a carico di chi chiede la collazione, anche in tal caso per l'effetto automatico di cui sopra si è detto, questi è tenuto solo ad allegare l'esistenza di determinati beni (o denaro) nell'asse ereditario da ricostituire , e spetta alla parte che eccepisce un fatto ostativo alla collazione, l'onere di fornire la prova contraria nei confronti di tutti i condividenti (*ex plurimis*, Cass. 18.7.2005 n.15131, Trib. Milano 17.10.2016; Tribunale Vicenza 13.3.2017 con particolare riferimento agli effetti della non contestazione).

Alla luce di tali principi deve in primo luogo ritenersi l'ammissibilità, nel caso di specie, della domanda di collazione formulata dall'attrice quanto al 49 % delle quote della farmacia: la richiesta di accertamento di donazioni dirette o indirette in tal senso risulta infatti sicuramente ricompresa nella domanda di divisione ,e comunque sufficientemente allegata in citazione e poi più specificamente nella memoria n.1.

Né può accedersi all'osservazione di R.C. per cui " anche qualora si trattasse di donazione..si dovrebbe solo verificare se con tale lascito si è lesa la quota della disponibile, circostanza che riteniamo sia totalmente da escludere alla luce del valore dell'asse ereditario.."

Poichè infatti la collazione ha la funzione di assicurare, nella divisione della massa attiva del patrimonio del de cuius, l'osservanza delle quote spettanti agli eredi - estendendo l'art. 737 c.c. ai figli, discendenti e coniuge l'obbligo del conferimento di ciò che anno ricevuto in vita dal defunto senza attribuire alcun rilievo alla loro qualità di legittimari o meno - l'istituto opera sia nella successione testamentaria che legittima, in questo caso prescindendosi da eventuali richieste di riduzione per lesione.

Sgombrato dunque il campo dalle varie eccezioni di inammissibilità della domanda, si osserva nel merito che l'atto di notaio 9.12.2008- per la costituzione in società in nome collettivo dell'esercizio "Farmacia S. di ..."-, sulla premessa della essenziale collaborazione di R.C. all'impresa familiare sin dal 1976, dava atto di come le parti avessero in pieno accordo "stabilito i valori dei diritti di credito di R.C. per la pluriennale partecipazione all'impresa ex art. 230 bis c.c." .Sulla base di tali premesse dunque- sempre secondo il tenore della scrittura - R.C. provvedeva a conferire tali diritti- per l'importo di euro 97643,79 - ad integrale copertura della quota del 49% di partecipazioni ricevute dalla madre con il medesimo atto, previa cessazione del precedente rapporto di impresa familiare. Risulta peraltro dal precedente atto costitutivo di impresa familiare (doc. 23 parte R.C.) come M.P. già avesse dichiarato la partecipazione della figlia R. all'impresa familiare, attribuendole, per gli anni 1975-1976 , una quota di utile nella misura del 30%.

Alla luce di tale documentazione, unitamente alle testimonianze di due dipendenti e del marito di R. , le due sorelle hanno attribuito opposta valenza all'atto di costituzione di snc ed intestazione delle quote a R.C., l'una con valore di donazione, l'altra di sostanziale reintegrazione nei crediti lavorativi maturati fin dall'inizio della collaborazione nell'impresa familiare ex art. 230 bis del codice civile.

Quest'ultima interpretazione, in forza delle regole probatorie più sopra richiamate, appare la più convincente.

L'attrice ha indicato il bene (la quota di farmacia) da conferire all'asse per effetto della collazione, ma la convenuta ha eccepito come l'attribuzione di tale bene si traducesse in realtà nell'adempimento di un debito pregresso (e reciproca rinuncia ad un credito) tra le parti.

A dimostrazione di ciò ha prodotto proprio la scrittura del 9.12.2008 oltre ad alcune testimonianze, quelle del marito e di due dipendenti che hanno confermato il lavoro svolto (i secondi) ed i compensi solo parziali ricevuti dalla madre nel corso di lunghi anni (il primo)

Invero l'atto di costituzione di società e attribuzione di quote a R.C. del 9.12.2008 costituisce - ad avviso del Collegio - atto (pubblico) a titolo oneroso da cui non emerge alcuna *causa donandi*.

O.C.C. avesse voluto contestare l'esistenza di una donazione indiretta, ovvero di un atto simulato, avrebbe dovuto formulare , con apposita richiesta di accertamento incidentale ovvero in separato giudizio - la relativa domanda , che non può giammai ricomprendersi in quella di collazione ma è da essa autonoma e pregiudiziale (sul punto a partire da Cass.21.4.1998 n.4024, giurisprudenza conforme e da ultimo Cass.23.7.2019 n.19833)

In difetto di ciò non può ritenersi che l'intestazione delle quote a R.C. costituisca una donazione neppure indiretta, e dunque la relativa domanda deve essere rigettata.

Venendo alla richiesta di collazione del denaro (e valori per un importo di asseriti 2.722.162 F.) transitato dal conto in Svizzera di M.P. al noto conto "B. ", R.C., sulla scorta di quanto già affermato dalla sorella C. in citazione , documenta con l'atto di costituzione sia il relativo estratto patrimoniale, sia l'uscita del denaro dal conto ed il transito sul conto B. (doc.14,15 R.C.)

L.C. non ha in alcun modo contestato ed impugnato, alla prima udienza utile del 9.6.2017, la valenza probatoria di detta documentazione limitandosi a lamentarne l'inidoneità probatoria quanto a suoi rapporti con il conto B. o con prelievi da esso stesso disposti.

La circostanza della titolarità del conto svizzero in capo alla de cuius, e del transito dei relativi valori al conto B., può dunque ritenersi accertata in giudizio.

Quindi la rogatoria effettuata in Svizzera presso il Tribunale di Zurigo- confermando quanto già relazionato da B.J.B. - ha consentito di accertare che L.C. risulta essere " l'unico avente diritto economico " del conto B..

A ciò si aggiunga che egli risulta firmatario del "modulo A secondo VSB 2016 del rapporto di conto (...) denominato B. (vedi esiti rogatoria e lettera B.J.B.) ed è colui che ha assistito all'apertura della cassetta di sicurezza presso la B.U. di L. (doc. 16) da cui proveniva il denaro, circostanze tutte in relazione alle quali , da un lato le sorelle hanno lamentato la mancata collaborazione del fratello nell'accedere alla documentazione bancaria , dall'altro ancora una volta, non è stata fornita adeguata spiegazione in giudizio da parte di L..

L'avente diritto di un conto economico- come risulta dalla normativa bancaria svizzera- è la persona o l'entità che possiede il patrimonio ed il reddito percepito sul conto, colui al quale verrebbe richiesto di pagare le imposte e che alla chiusura può esigerne il saldo.

Può dunque ritenersi, sulla base di tutte le precedenti circostanze, che L.C. ha ricevuto il denaro della madre sul proprio conto cifrato e poiché nulla ha dimostrato quanto al titolo della dazione o ad un'eventuale controprestazione ad essa collegata , per le regole probatorie sopra richiamate egli è tenuto alla restituzione ed al conferimento alla massa a titolo di collazione.

L.C., ai fini della divisione, è tenuto altresì alla restituzione dei mobili consegnatigli a seguito del procedimento di apposizione dei sigilli, e comunque in suo possesso, quali risultanti dalla documentazione in atti, e che dovranno essere oggetto di valutazione peritale, così come gli immobili ed altri valori risultanti dalla denuncia di successione - che costituiscono dunque il compendio ereditario insieme al 51 % delle quote della farmacia - nonché i relativi frutti ed interessi.

A tal fine occorre infine rimettere la causa sul ruolo per le operazioni divisionali previa ammissione di CTU volta ad individuare i valori dei cespiti di cui sopra e per la formazione delle quote tra C. e R.C. (si rammenta che C.C. ha chiesto di essere liquidata in denaro)

Infine, una volta dichiarato il testamento nullo per difetto di autografia e falsità della firma gli atti vanno trasmetti alla locale Procura della Repubblica ai sensi degli art. 491 e 493 bis del codice penale

Le spese di lite saranno liquidate al definitivo

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, non definitivamente pronunciando,

- DICHIARA la nullità ed inefficacia della scheda testamentaria 29.6.2008 a firma M.P. - pubblicata il 11.4.2012 notaio Rubinetti- disponendo la trasmissione di copia degli atti alla locale Procura della Repubblica

- DICHIARA l'indegnità a succedere di L.C. per le ragioni di cui in parte motiva

-DICHIARA aperta la successione legittima tra C. e R.C. in relazione all'eredità dismessa da M.P., e

-PRONUNCIA lo scioglimento della comunione ereditaria tra C. e R.C. in relazione all'eredità , per le quote di 1/2 ciascuna

-ACCERTA l'obbligo di L.C. di conferire al patrimonio ereditario i beni di cui in parte motiva

-DICHIARA l'inammissibilità della produzione 7.1.2022 di parte L.C.

-RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza per gli ulteriori accertamenti in ordine al valore del compendio ereditario , come ricostruito in parte motiva , e per le operazioni divisionali

- spese al definitivo

Conclusione

Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 3 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2022.